



2948 / 14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 23/10/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO  
Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO  
Dott. MARCELLO ROMBOLA'  
Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI  
Dott. GIACOMO ROCCHI

- Presidente - SENTENZA  
N. 3388/2013  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 11016/2013  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TROMBETTA LUIGI N. IL 19/10/1956

avverso l'ordinanza n. 2176/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,  
del 25/01/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO  
CAIAZZO;

lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott.

*Antonio Giallucella*  
*che me chiede il rigetto del ricorso*

Udit i difensor Avv.;

## **RILEVATO IN FATTO**

Con ordinanza in data 25.1.2013 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto dal detenuto TROMBETTA LUIGI avverso il decreto ministeriale in data 14.3.2012 con il quale era stata disposta la proroga per la durata di anni due del regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-bis O.P., cui il predetto era sottoposto dal 22.3.2007.

Nella motivazione dell'ordinanza venivano prima elencati i titoli di detenzione, precisando che il Trombetta era ristretto in carcere dal 2.11.2006 e che risultava detenuto, in via definitiva o in custodia cautelare, per i delitti di tentato omicidio, omicidio, incendio, estorsioni aggravate dall'art. 7 legge 203/1991, bancarotta fraudolenta e associazione per delinquere di stampo mafioso.

Venivano riportati tra i più recenti titoli di detenzione l'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 20.5.2011, in relazione all'omicidio commesso nel 2005 in danno di De Filippo Antonio, esponente del clan avverso dei Piccolo, e l'ordinanza cautelare emessa dallo stesso GIP in data 24.3.2012 con la quale era stata contestata al Trombetta la partecipazione con ruolo apicale ad un'associazione di stampo mafioso a far data dal 4.9.1998.

Dopo aver indicato quali motivi la difesa aveva addotto a sostegno del reclamo, il Tribunale di sorveglianza precisava che eventuali successive proroghe del regime differenziato erano consentite "purché non risulti che la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali sia venuta meno" ed aggiungeva che, in ottemperanza alla pronuncia della Corte Costituzionale n.417/2004, per giustificare il decreto di proroga era richiesta un'autonoma e congrua motivazione in ordine all'attuale persistenza di un pericolo della permanenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata.

Secondo il Tribunale di sorveglianza, dall'istruttoria confluita nell'atto di proroga si evinceva che il Trombetta aveva assunto per molti anni un ruolo di primaria rilevanza all'interno del clan camorristico "Belforte", e per un certo tempo - durante la detenzione dei leader storici di detto clan - ne era stato il capo.

L'attuale operatività del clan Belforte era comprovata dalle recenti ordinanze cautelari emesse dal GIP di Napoli, con le quali si erano contestati ad esponenti della consorteria criminale estorsioni, possesso di armi e commercio di sostanze stupefacenti; in particolare, nella già menzionata ordinanza cautelare del 24.3.2012, era stata contestata a Belforte Salvatore la direzione dell'omonimo clan dal 17.5.2005, ad ulteriore conferma dell'operatività dell'associazione mafiosa anche in tempi recentissimi.

Venivano quindi riportate numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia al fine di dimostrare il ruolo ricoperto dal Trombetta nell'ambito del clan Belforte, e dal complesso di queste dichiarazioni, secondo l'ordinanza del Tribunale di

[REDACTED]

sorveglianza, risultava che il Trombetta aveva svolto un ruolo primario e dirigenziale all'interno del clan Belforte.

Quindi, secondo il Tribunale di sorveglianza, gli elementi raccolti nei confronti del Trombetta facevano ritenere che lo stesso avesse continuato a far parte del clan Belforte anche nel periodo successivo al 17.5.2005.

Riteneva, inoltre, che l'attuale operatività dell'organizzazione criminale e la presenza di membri liberi che facevano parte dell'organizzazione dimostravano come il Trombetta fosse in grado di mantenere i collegamenti con il sodalizio operante nel territorio di riferimento e, d'altra parte, non si erano verificate sopravvenienze dalle quali desumere un mutamento del ruolo e della posizione del reclamante.

Quanto alla specifica capacità di mantenere i contatti con appartenenti al clan Belforte, osservava che il ruolo apicale in un'associazione mafiosa non cessa con la mera detenzione.

Non era l'assenza attuale dei contatti con gli affiliati che poteva giustificare il venir meno del regime speciale di cui all'art. 41-bis, essendo sufficiente per il mantenimento dello stesso e la proroga che sussista l'alta probabilità che il detenuto, al venir meno del regime, possa riallacciare i legami connessi al ruolo apicale rivestito nel clan mafioso.

Le generiche dichiarazioni di dissociazione e le dichiarazioni auto ed etero accusatorie nei confronti di coimputati non rappresentavano condotte realmente significative e dimostrative di un suo recesso dal clan.

Infine, circa i progetti omicidiari orditi ai suoi danni e richiamati nel reclamo, risultava che il Trombetta era stato vittima del tentato omicidio messo in atto da un appartenente al gruppo Piccolo, e il fatto dimostrava ulteriormente il ruolo primario del reclamante, tanto da essere prescelto come vittima di un agguato.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge consistita nella mancanza di motivazione in ordine alla capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza.

Il Tribunale di sorveglianza, innanzi tutto, aveva utilizzato un criterio errato nel considerare il presupposto della proroga del regime: quello previsto nella precedente formulazione del 2002 (purché non risulti che la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali sia venuta meno) e non quello introdotto nel 2009 (la proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale non è venuta meno).

Nella riformulazione del suddetto presupposto, la norma aveva indicato gli elementi dei quali si doveva tener conto per disporre la proroga, ponendo l'onere motivazionale in capo al Ministro della giustizia di indicare i positivi elementi che fondano il pericolo di collegamenti con l'associazione criminale.

Il Tribunale di sorveglianza, secondo la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, aveva l'obbligo di valutare, in sede di reclamo, gli indici di pericolosità qualificata prospettati, ma pur essendo stato sollecitato a pronunciarsi in ordine a ciascuno dei profili indicati dalla legge, aveva del tutto omesso qualunque valutazione rispetto alla gran parte delle critiche mosse al decreto di proroga da parte del reclamante.

Con un secondo motivo ha denunciato la violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine agli indici declinati dalla norma nel comma 2-bis dell'art. 41-bis O.P..

Quanto al profilo criminale ed alla posizione rivestita dal Trombetta in seno all'associazione, ha denunciato, in particolare, la mancata risposta sui progetti omicidiari in danno dei coniugi Trombetta concepiti da appartenenti al clan Belforte; l'omissione di esplicitare le ragioni per le quali condotte dissociative e dichiarazioni auto ed etero accusatorie, documentate nel reclamo, non sarebbero sintomatiche di cessata pericolosità del soggetto, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non era necessario che le suddette condotte si traducevano in conegni collaborativi; la mancata considerazione di atti prodotti dal reclamante (ordinanza cautelare del GIP del Tribunale di Napoli in data 27.9.2011) dai quali risultava che il clan Belforte era ormai ridotto ai minimi termini per una lunga serie di arresti di componenti del clan; la mancata considerazione delle prodotte relazioni dalle quali risultava non solo una regolare condotta in carcere, ma anche il conseguimento di una laurea in giurisprudenza con valutazione di 110/110 e lode e un encomio da parte del Direttore del carcere di Spoleto; la mancata considerazione del tenore di vita dei familiari del sottoposto (al quale erano stati restituiti beni sequestrati in procedimenti di prevenzione, essendo risultati i beni sequestrati regolarmente acquisiti).

In data 3.10.2013 la difesa ha depositato note di replica alla requisitoria del Procuratore generale (che ha chiesto il rigetto del ricorso) e motivi nuovi, con i quali ha sviluppato i seguenti punti del ricorso principale.

-1) per contrastare l'alta probabilità, ritenuta dal Tribunale di sorveglianza, che il detenuto, al venire meno del regime, possa riallacciare i legami con l'organizzazione di appartenenza, si è messa in evidenza l'informativa redatta dall'area educativa del carcere di Spoleto – ignorata dal Tribunale di sorveglianza – la quale attestava l'assoluto cambiamento di vita del Trombetta.

[REDACTED]

-2) al fine di ulteriormente dimostrare la mancanza di motivazione in ordine agli indici declinati dalla citata norma dell'Ordinamento Penitenziario, ha riportato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – già prodotte davanti al Tribunale di sorveglianza – dalle quali risultava che, all'interno del clan Belforte, erano stati concepiti dai capi due piani per uccidere il Trombetta, in quanto considerato non affidabile.

Il ricorrente non aveva messo in discussione il ruolo primario del Trombetta nell'ambito dell'associazione nel 1999, ma aveva rappresentato la cesura dei rapporti nel 2003, dopo che il predetto aveva saputo che per ben due volte i capi del clan avevano decretato la sua morte.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

Il Ministro della giustizia dispone la proroga del regime di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis O.P. quando risulta che non è venuta meno la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di cui lo stesso ha fatto parte.

Il menzionato articolo dell'Ordinamento Penitenziario indica alcuni indici dei quali si deve tenere conto, al fine di accertare la persistenza della suddetta capacità: il profilo criminale del detenuto; la posizione rivestita dallo stesso nell'ambito dell'associazione di appartenenza; la perdurante attività del sodalizio criminale; la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate; gli esiti del trattamento penitenziario; il tenore di vita dei familiari.

Nello stesso articolo di legge si precisa che il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione criminale di cui il detenuto ha fatto parte.

Avverso il provvedimento di proroga del regime di sorveglianza speciale può essere proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Roma, che verifica, sulla base dei motivi di ricorso e delle risultanze indicate nel provvedimento di proroga, la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione del suddetto provvedimento.

Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge, e pertanto in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, siccome accade quando il giudice omette di prendere in esame argomenti che per la loro

[REDACTED]

rilevanza ai fini della decisione dovevano necessariamente essere presi in considerazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i suddetti parametri indicati dall'art. 41-bis O.P., dai quali desumere se sia venuta meno la capacità di tenere contatti con l'associazione criminale di cui il detenuto ha fatto parte, devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (V. Sez. 5 sentenza n.40673 del 30.5.2012, Rv.253713).

Nella motivazione dell'ordinanza impugnata sono stati presi in considerazione alcuni elementi sintomatici della persistente capacità del Trombetta di tenere contatti con membri del clan Belforte di cui il predetto ha fatto parte, quali la lunga partecipazione al suddetto sodalizio criminale; l'aver rivestito nell'ambito dello stesso un ruolo primario; la perdurante attività criminale del suddetto clan; la sopravvenienza di ordinanze cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Napoli per i delitti di omicidio e di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.

Manca però la motivazione, o la stessa appare talmente generica e incongrua da doversi considerare inesistente, su altri elementi significativi, indicati dalla difesa anche portando a sostegno degli stessi specifica documentazione, che dovevano essere considerati al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di proroga.

Non sono state prese in considerazione le dichiarazioni di collaboratori di giustizia dalle quali risultava che nell'ambito del clan Belforte erano stati concepiti piani per uccidere il Trombetta, in quanto ritenuto soggetto non più affidabile.

Sul punto il Tribunale di sorveglianza ha risposto richiamando altro tentativo di omicidio attuato sì in danno del Trombetta, ma da un appartenente al clan avverso, senza fare alcun riferimento, quindi, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano narrato di piani di uccisione del Trombetta orditi nell'ambito del clan Belforte.

In modo del tutto generico, senza una effettiva motivazione, sono state considerate non significative le dichiarazioni del Trombetta auto ed etero accusatorie nei confronti di coimputati, non tenendo conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il detenuto collabori con l'autorità giudiziaria per dimostrare che non sussiste più alcuna possibilità di contatto con i membri dell'associazione criminale di cui ha fatto parte (V. Sez. 1 sentenza n.4428 del 14.1.2009, Rv.242797).

Gli esiti del trattamento penitenziario costituiscono uno degli elementi di cui si deve tenere conto al fine di valutare il pericolo che il detenuto possa, in regime

[REDACTED]

di detenzione ordinaria, riprendere i contatti con membri dell'associazione criminosa di appartenenza.

La difesa aveva indicato nei motivi di reclamo plurimi elementi indicativi non solo di una regolare condotta, ma anche di un possibile allontanamento dai valori devianti ai quali in passato il Trombetta aveva aderito; in particolare erano state segnalate relazioni del tutto positive con riguardo al comportamento serbato in carcere, indicative di un mutamento di stile di vita, ed erano stati messi in evidenza elementi attestanti il predetto mutamento, quali il conseguimento di una laurea in giurisprudenza con il massimo di voti e la ricezione di un encomio da parte della direzione del carcere.

Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non risulta che i suddetti elementi, certamente significativi, siano stati presi in considerazione, neppure indicando diversi argomenti e risultanze che potrebbero svalutarli.

Infine, anche il tenore di vita dei familiari deve essere preso in considerazione dal Tribunale di sorveglianza, soprattutto se la difesa si è fatta carico di dimostrare che, all'esito di procedimenti di prevenzione, sarebbero stati restituiti a familiari del Trombetta beni sequestrati che sarebbero risultati regolarmente acquisiti.

Neppure la documentazione versata in causa dalla difesa, al fine di dimostrare quanto sopra, risulta essere stata esaminata e presa in considerazione.

Le suddette carenze della motivazione, su punti di indubbia rilevanza ai fini della formazione del giudizio demandato al Tribunale di sorveglianza, impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso in Roma in data 23 ottobre 2013

Il consigliere estensore

Luigi Pietro Caiazzo



Il Presidente

Maria Cristina Siotto



**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**

**22 GEN. 2014**



**IL CANCELLIERE**  
Stefania Paoletta

